

Codice A1906A

D.D. 16 settembre 2015, n. 596

Riduzione dell'importo della garanzia fidejussoria presentata ai sensi dell'art. 7 co. III l.r. 69/1978, relativamente al "Progetto di recupero, riqualificazione ambientale e costituzione di aree di interesse naturalistico da attuarsi mediante la ripresa dell'attività estrattiva in una cava di sabbia e ghiaia situata in località Bastie dei Comuni di Revello e Saluzzo (CN)". Società F.Ili Piumatti S.n.c.

Visto:

gli articoli 1, 4 e 13 della l.r. 22 novembre 1978 n. 69 "Coltivazione di cave e torbiere" relativi all'esercizio dell'attività estrattiva nei parchi e nelle aree protette regionali;

la d.d. n. 628 del 6 dicembre 2011 con la quale la Società F.Ili Piumatti S.n.c., con sede legale in Saluzzo, Via Barge (PI 00272200049), è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 9 della l.r. 22 novembre 1978 n. 69, al subingresso nell'esercizio della cava in località Bastie, relativamente alla realizzazione degli interventi di ripristino ambientale e di costituzione di aree di interesse naturalistico previsti nel "Progetto di recupero, riqualificazione ambientale e costituzione di aree di interesse naturalistico da attuarsi mediante la ripresa dell'attività estrattiva in una cava di sabbia e ghiaia situata in località Bastie dei Comuni di Revello e Saluzzo (CN)" autorizzati, in capo alla Società Calcestruzzi S.p.A., con d.d. n. 208 del 2 agosto 2010, sino al 1° agosto 2012;

la fidejussione presentata dalla Società F.Ili Piumatti S.n.c. a seguito del suddetto subingresso e stipulata a favore della Regione Piemonte dalla Commercial Fidi n. 1415, dell'importo, già definito dalla d.d. n. 208 del 2 agosto 2010, pari a € 443.000,00 (euro quattrocento quarantatre mila/00);

l'istanza della Società F.Ili Piumatti S.n.c. presentata in data 7 luglio 2015, con la quale la medesima società richiede la liberazione parziale della fidejussione relativa alle aree recuperate, riqualificate e cedute all'Ente di Gestione delle Aree protette del Po cuneese (atto notaio Cappella del 23 gennaio 2015) e il conseguente ricalcolo della fidejussione, secondo gli attuali parametri unitari, relativamente alle aree estrattive residue;

Preso atto:

dei verbali del 27 aprile 2011, 8 maggio 2012, 8 maggio 2013, 30 aprile 2014 e 20 aprile 2015 della Commissione tecnica di controllo, istituita in attuazione delle convenzioni vigenti tra la Società F.Ili Piumatti S.n.c, l'Ente di Gestione dell'Area Protetta e i Comuni interessati, alla quale partecipano i rappresentanti nominati dalle Amministrazioni comunali dall'Ente Parco e dalla Regione Piemonte, dai quali risulta il monitoraggio dell'attuazione delle opere di recupero e riqualificazione attuate;

che in data 23 settembre 2014, in attuazione della richiesta contenuta nel verbale della sopra citata Commissione tecnica di controllo dell'8 maggio 2013, la Società F.Ili Piumatti S.n.c. ha presentato la relazione finale di ottemperanza relativa a tutti i lavori eseguiti che ha verificato la conformità dello stato di fatto con le previsioni progettuali e le prescrizioni autorizzative; la relazione ha anche segnalato e motivato le limitate difformità (morfologiche e relative alla scelta delle specie per la riqualificazione), condivise con la Commissione;

che in data 1° luglio 2015, anche a seguito del sollecito contenuto nel verbale della sopra citata Commissione tecnica di controllo del 20 aprile 2015, la Società F.Ili Piumatti S.n.c. ha presentato al

Settore regionale OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Cuneo, il progetto di gestione ai sensi dell'art. 32 del PAI per l'attuazione delle opere di riqualificazione ambientale previste in aree demaniali;

Considerato che:

la relazione di ottemperanza e i verbali di sopralluogo sopra citati certificano l'attuazione e la conclusione, dei lavori di recupero ambientale e di riqualificazione previsti e prescritti per i quali la Società F.Ili Piumatti S.n.c. ha richiesto la liberazione della fidejussione e che pertanto è possibile la liberazione parziale della fidejussione attualmente in essere per le opere di recupero realizzate da più di tre anni,

l'importo della fidejussione ricalcolata relativamente alle aree ancora oggetto di attività estrattiva residua, con i parametri approvati con la d.g.r. n. 14 – 1536 dell'8 giugno 2015, è pari a € 234.000,00 (euro duecento trentaquattro mila/00).

Ritenuto pertanto necessario svincolare la fidejussione come sopra indicato.

Tutto ciò premesso:

vista la l.r. n. 69 del 22 novembre 1978;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

IL DIRIGENTE

visto il d.lgs. n. 165/2001;

visto l'art. 17 della l.r. 23/2008;

determina

1. Per le motivazioni esposte in premessa, che qui sostanzialmente e integralmente si richiamano, a seguito dell'attuazione di parte dei lavori di recupero e di riqualificazione previsti dal "Progetto di recupero, riqualificazione ambientale e costituzione di aree di interesse naturalistico da attuarsi mediante la ripresa dell'attività estrattiva in una cava di sabbia e ghiaia situata in località Bastie dei Comuni di Revello e Saluzzo (CN)" e in applicazione di quanto previsto dalla d.g.r. n. 14 – 1536 dell'8 giugno 2015, l'importo della fidejussione relativa alla cava in oggetto, ai sensi dell'art. 7 co. III della l.r. 69/1978, è pari a € 234.000,00 (euro duecento trentaquattro mila/00).

2. La Società F.Ili Piumatti S.n.c. è pertanto autorizzata a ridurre l'importo della fidejussione attualmente in essere nella misura sopra indicata.

3. Restano invariate tutte le prescrizioni in merito alle condizioni e alle specifiche relative alla fidejussione da presentare tramite polizza assicurativa o bancaria, contenute negli atti autorizzativi.

4. La presente determinazione sarà inviata alla Società F.Ili Piumatti S.n.c. e per opportuna conoscenza ai Comuni di Revello e Saluzzo (CN) all'Ente di Gestione delle Aree protette del Po cuneese e alla Provincia di Cuneo.

5. La presente determinazione fa salve le competenze di altri Organi ed Amministrazioni e comunque i diritti dei terzi.

6. Ai sensi della Legge 241/1990, avverso la presente determinazione può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla data di comunicazione e piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23 lettera a) del D.Lgs. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il Responsabile del Settore
Stefano BELLEZZA

Visto
Il Direttore Regionale
Giuliana FENU